

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza Generale del 2 Giugno 1994

Competenze professionali degli ingegneri e dei geologi per la redazione delle perizie geologiche e geotecniche

IL CONSIGLIO

Vista la relazione in data 21 dicembre 1993, prot. 30/65, con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici (Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio tecnico centrale) ha chiesto il riesame del parere reso dalla II sezione il 25 marzo 1992, n.164/91, su un quesito concernente le competenze professionali dei geologi degli ingegneri in materia di redazione delle perizie geologiche e delle perizie geotecniche.

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Ritenuto in fatto quanto esposto dal Ministero richiedente;

Ritenuto che la Seconda Sezione consultiva ha risolto di deferire l'affare All'Adunanza Generale;

CONSIDERATO

1. Con parere 25 marzo 1992, n. 164/91, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha risposto ad un quesito posto dal Ministero dei Lavori Pubblici in merito alla ripartizione delle competenze professionali degli ingegneri e dei geologi per quanto attiene alla redazione delle relazioni geologiche e delle relazioni geotecniche.

Il problema si poneva in relazione al disposto del decreto interministeriale 11 marzo 1988 (del Ministro del LL.PP. di concerto con quello dell'Interno) avente ad oggetto Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Questo decreto dispone, per la generalità delle opere in esso considerate, che dei relativi elaborati progettuali faccia parte integrante una «relazione geotecnica», contenente elementi dettagliatamente indicati nel decreto stesso, anche in relazione alle varie categorie di opere.

Limitatamente ad alcune categorie di opere, poi, il decreto impone altresì che agli elaborati progettuali sia acquisita una «relazione geologica», della quale pure indica in dettaglio i contenuti e gli elementi.

Più precisamente, a norma del decreto in parola la «relazione geologica» è prescritta - insieme a quella «geotecnica», necessaria, come già detto, per la generalità delle opere - per gli interventi ivi elencati alle lettere E (manufatti di materiali sciolti), F (gallerie e manufatti sotterranei), G (opere di stabilizzazione di pendii, frane fronti di scavo), H (piani urbanistici e progetti di grandi Infrastrutture o di insiemi di manufatti che interessano grandi superfici), I (discariche e colmate); L (emungimenti di falde idriche), M (consolidamento di terreni) ed O (ancoraggi).

Invece, per gli interventi di cui alle lettere C (opere di fondazione), D (opere di sostegno), e N (drenaggi e filtri), la «relazione geologica» non è richiesta, ma è sufficiente quella «geotecnica»; anche in questi casi tuttavia occorre la «relazione geologica» se l'intervento riguarda aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari.

Il decreto dispone, inoltre che, quando sono prescritte entrambe le relazioni, queste debbono essere «reciprocamente coerenti».

2. Sulla questione relativa alla ripartizione delle competenze professionali degli ingegneri e dei geologi, nell'ambito delle indagini e dei progetti in cui al citato decreto interministeriale, la V Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. aveva espresso l'avviso che la «relazione geotecnica» rientri in ogni caso e per intero nella competenza professionale esclusiva dell'ingegnere progettista; e che la «relazione geologica» rientri ordinatamente nella competenza del geologo, ma possa essere svolta anche dall'ingegnere progettista, qualora risulti già disponibile una sufficiente documentazione sulle caratteristiche geologiche della zona interessata.

Era stato poi chiesto il parere del Consiglio di Stato, e per esso della Seconda Sezione.

In sintesi, il parere è stato il seguente: che la «relazione geologica» appartiene per intero od esclusivamente alla competenza professionale dei geologi: mentre la «relazione geotecnica» non appartiene interamente in quella degli ingegneri (come prospettava il Ministero dei LL.PP.) ma è di competenza del geologo per la parte relativa all'accertamento della situazione esistente, ed è di competenza dell'ingegnere per quanto riguarda l'elaborazione delle previsioni concernenti gli effetti dinamici dell'impatto dell'opera sul terreno e le conseguenti scelte progettuali.

In altre parole, la «relazione geologica» dovrebbe essere redatta da un solo professionista, il geologo; quella «geotecnica» dovrebbe essere in ogni caso opera di due professionisti, il geologo e l'ingegnere, per parti separate.

3. Il Ministero dei Lavori Pubblici riferisce ora che il parere della Sezione ha formato oggetto di un approfondito esame da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in assemblea generale.

Ne è scaturito il voto 17 dicembre 1993, n. 138, il quale, dopo ampia motivazione, conclude nel senso che la relazione geotecnica è concettualmente unitaria, non può essere scissa in due parti e rientra per intero nella competenza professionale dell'ingegnere progettista; e che lo studio e la caratterizzazione dei terreni e delle rocce si possono considerare di competenza sia dei geologi che degli ingegneri, qualora svolti nell'ambito delle specifiche finalità dei rispettivi studi.

Per quanto riguarda tuttavia la «relazione geologica» il Consiglio Superiore ha accettato la tesi della competenza esclusiva del geologo, aderendo così all'orientamento della II Sezione del Consiglio di Stato e discostandosi da quello originariamente adottato dalla V Sezione dello Stesso Consiglio Superiore.

Tanto premesso, il Ministero sottopone nuovamente la questione al Consiglio di Stato, affinché riesamini il proprio parere considerando anche le argomentazioni svolte dall'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

In relazione all'interesse generale che la questione presenta, l'esame dell'affare è stato deferito dalla Sezione all'Adunanza Generale.

4. Il Consiglio prende atto, innanzi tutto, alle convergenze verificatesi sul punto relativo alla competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla «relazione geologica» in tutti i casi in cui essa è richiesta dal decreto interministeriale del 1980. Per questa parte, dunque, non vi è più luogo a discutere.

Prende atto, inoltre, della minuziosa disamina, contenuta nel suddetto voto del Consiglio Superiore, riguardo ai punti di contatto e di differenziazione delle due aree disciplinari afferenti rispettivamente alla geologia ed alla geotecnica, con riferimento anche alla rispettiva collocazione nell'ambito degli studi universitari.

Altre considerazioni in ordine tecnico così diffusamente svolte dal Consiglio Superiore non si ritiene di dover nulla aggiungere.

Sul piano più propriamente giuridico, si può invece aggiungere che l'intera sistematica del decreto interministeriale del 1980 appare costruita sul presupposto che la «relazione geologica» e la «relazione geotecnica» siano differenziate quanto all'oggetto e dall'area disciplinare di cui sono espressione. Ed invero, se la «relazione geotecnica» dovesse ordinariamente scindersi in due settori, il primo dei quali dedicato agli accertamenti e alle valutazioni che sono di competenza esclusiva del geologo, e firmato, di conseguenza, da un professionista abilitato in quest'ultima disciplina, sarebbe poi difficile distinguere questo primo settore dalla «relazione geologica» propriamente detta, che pure il decreto richiede tassativamente per intere categorie di opere, e, comunque, nel caso di interventi che riguardano aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari.

Non sarebbe chiaro, cioè, il senso delle disposizioni che positivamente richiedono in molti casi la presenza della «relazione geologica» a fianco della «relazione geotecnica», se quest'ultima già di per se dovesse constare di due elaborati, l'uno dei quali opera esclusiva del professionista geologo o praticamente indistinguibile, per contenuto e finalità, dalla «relazione geologica» propriamente detta.

5. Se, dunque, il Collegio ritiene di dover aderire alle motivate argomentazioni del Consiglio Superiore dei LL.PP., non sembra tuttavia inutile soffermarsi su un risvolto particolare, di cui peraltro già si rinvergono gli elementi in quella pronuncia.

Si vuole, cioè, sottolineare che tutte le considerazioni svolte dal Consiglio Superiore in merito alla competenza esclusiva dell'ingegnere progettista in ordine alla relazione geotecnica riguardano

essenzialmente l'aspetto giuridico-formale della sottoscrizione e dell'inerente assunzione di responsabilità, piuttosto che la competenza a svolgere determinati accertamenti tecnici.

Deve invero ritenersi, che nella formazione della relazione geotecnica l'ingegnere progettista debba servirsi dell'apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da eseguire sulla base dei dati forniti dal progettista stesso; sempre, però, nel rispetto del carattere unitario ed organico della relazione geotecnica e dunque sotto il coordinamento o sotto la responsabilità complessiva del progettista.

Del resto, è ormai abituale che gli elaborati progettuali delle grandi opere siano frutto della collaborazione di una pluralità di professionisti, anche di diverse discipline.

E se anche si può ravvisare un profilo di discrezionalità nel momento in cui il progettista decide se chiedere o meno l'apporto del geologo, ciò non sembra riduttivo dell'importanza di questo apporto, né elusivo delle competenze proprie dei professionisti geologi poiché, infatti, il progettista si assume la responsabilità dell'intero progetto, è intuitivo che quanto meno egli si riconosca dotato di competenze ed esperienze nella disciplina geologica (in relazione, in particolare, alla complessità o alla peculiarità dell'opera), tanto più troverà necessario associare un professionista geologo al proprio lavoro, pur mantenendone la direzione e la conclusiva, unitaria responsabilità.

6. Infine si vuol sottolineare un altro passo dal voto del Consiglio Superiore: quello nel quale si afferma che la distinzione fra la sfera professionale dell'ingegneria e quella del geologo non esclude che vi siano talune marginali interferenze e sovrapposizioni; o cioè che vi siano atti che legittimamente possono essere compiuti tanto dall'uno, quanto dall'altro professionista.

E questo, a ben vedere, un fenomeno comune a molte altre professioni, e che è inevitabile dal momento che alle più antiche e tradizionali professioni legalmente disciplinate (avvocato, medico, ingegnere, farmacista...) altre se ne sono aggiunte (commercialista, biologo, geologo, odontoiatra, consulente del lavoro...) ponendosi in un rapporto di contiguità o di specialità rispetto a quelle tradizionali aree disciplinari. Pertanto, così come è possibile, pur nell'evidente diversità fra la professione dell'avvocato e quella del commercialista o del ragioniere, che vi siano determinati atti in ordine ai quali sussiste indifferente la competenza dell'una o dell'altra figura, così è possibile che avvenga nel caso dell'ingegnere civili e del geologo.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal verbale IL SEGRETARIO GENERALE

Visto IL PRESIDENTE